

BGer 5A_405/2015 vom 1. April 2016

Bundesgericht, 2016-04-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_405_2015

FR: TF 5A_405/2015 du 1 avril 2016

IT: TF 5A_405/2015 del 1 aprile 2016

Erwägungen

E. 1.1

Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF combinato con l' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) dalle parti soccombenti in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa di carattere pecuniario il cui valore di lite raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF , il ricorso in materia civile soddisfa i citati requisiti formali.

E. 1.2

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2 con rinvii). Nei motivi del ricorso l'insorgente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le e sigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

E. 1.3

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).

E. 1.4

A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio contestato (art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 133 IV 342 consid. 2.1).

Con il ricorso in materia civile gli insurgenti producono uno scritto 3 aprile 2015 dell'amministrazione condominiale. Posteriore alla sentenza impugnata, esso risulta di primo acchito inammissibile.

E. 2

Fatta eccezione per l'iniziale elenco delle censure (accertamento inesatto dei fatti e violazione degli art. 712a, 712be 712 m cpv. 2 CC), per qualche adattamento redazionale e per l'aggiunta di alcune considerazioni del tutto generiche o di primo acchito inammissibili poiché fondate sul predetto mezzo di prova nuovo, il rimedio presentato dinanzi al Tribunale federale riproduce testualmente la motivazione contenuta nell'appello interposto in sede cantonale. I ricorrenti hanno pertanto omesso di confrontarsi con gli argomenti contenuti nel qui impugnato giudizio e di spiegare in che modo quest'ultimo sarebbe contrario al diritto. Di conseguenza, il ricorso in materia civile non risponde alle esigenze di motivazione previste dall' art. 42 cpv. 2 LTF , e tantomeno a quelle esatte dall' art. 106 cpv. 2 LTF per le censure rivolte contro l'accertamento dei fatti operato dall'istanza precedente (DTF 134 II 244 consid. 2.3).

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a presentare una risposta al ricorso e non è quindi incorsa in spese della sede federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.